

capo, unita ad altri elementi di molto incerta consistenza, a quel giudizio di ammonizione che volere o non volere, secondo questa legge, è per le sue conseguenze di tal portata, che merita di essere tutelato e circondato di tutte quelle garanzie che noi invociamo, e delle quali poi discorreremo anche in appresso. Io quindi credo mio dovere d'insistere nel mio emendamento, e d'invocare il voto della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi. Io aveva fatto proposito di non prendere altra parte a questa discussione, ma parmi di esservi addirittura trascinato, tante sono le osservazioni che sono state fatte in materia nella quale io ebbi giornalmente ad esercitare la mia professione. Io non so se oggi s'intenda di censurare il procedimento per citazione diretta, ovvero la disposizione che concerne l'ammonizione. Non arrivo a comprendere come mai la società debba permettere che un cittadino possa essere tradotto in giudizio per citazione diretta ed essere condannato; eppoi si debba negare ogni fede ed importanza alla sentenza dello stesso magistrato, il quale dice: io non ho trovato indizi tali da condannare questo individuo; ma gli indizi non mancano quantunque non siano sufficienti per una condanna. Ora che cosa si richiede per ammonire? Si richiede forse soltanto, come gli oppositori par che suppongano, che il procuratore del Re, il procuratore generale abbia tradotto un individuo per citazione diretta innanzi al tribunale?

Ma nulla di tutto questo. L'articolo della Commissione e del Ministero, richiede che ci sia stata anche in seguito a citazione diretta una sentenza del magistrato, il quale abbia dichiarato che gli indizi non mancano a carico di questo individuo, ma che essi non sono sufficienti perchè egli sia assoggettato ad una pena.

La società anche nel concetto dei preopinanti ragionevolmente si allarma quando un giudice istruttore, una Sezione di accusa, senza la solennità di un dibattimento, abbia sentenziato che un individuo non è rinviato al pubblico giudizio solo per insufficienza d'indizi.

Ebbene, questa dichiarazione legittimamente impensierisce la società e fa sentire agli stessi avversari dell'articolo in esame la necessità che si adotti il provvedimento dell'ammonizione, affinché la società si rassicuri e posi sapendo che coloro i quali hanno l'abitudine di delinquere si trovano sotto gli occhi dell'autorità in tutti i loro atti, in tutti i loro portamenti. E quando poi abbiamo un magistrato che siede *pro tribu-*

nali e sente i testimoni, sente la voce dell'accusato, sente la difesa, e dopo tutto questo pronunzia: gl'indizi contro questo individuo non mancano assolutamente, ma essi non convincono la mia coscienza sino al punto di applicare una pena, volete che la società di fronte a questo non si impensierisca? Volete che l'autorità non la rassicuri col provvedimento dell'ammonizione?

Questo, signori colleghi non mi par possibile.

Io, per parte mia, voterò l'articolo com'è proposto.

Presidente. Dunque verremo ai voti. Prego la Camera di fare attenzione. All'articolo 91 dopo le parole: " Si avrà come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come autore abituale di delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, di violenza, e resistenza all'autorità, e per tali titoli sia stato colpito da più condanne o da più sentenze della sezione d'accusa, anche di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi, ovvero sia stato più volte assoggettato a giudizio, ancorchè questo sia finito con assoluzione per non provata reità, „ l'onorevole Boneschi propone che si aggiunga: " previa formale istruttoria. „ La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Pongo dunque a partito questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Boneschi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 91, come è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

(È approvato).

Articolo 92 quale fu di recente concordato tra Governo e Commissione.

" Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come abituale autore dei delitti d'incendio o di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, e per tali titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente. „

All'articolo 92 quale era stato presentato dapprima l'onorevole Demaria aveva proposto alcuni emendamenti...

Demaria. Accetto la nuova forma dell'articolo concordato fra il ministro e la Commissione.

Presidente. Onorevole Palberti, anche Ella aveva presentato un emendamento.

Palberti. Lo ritiro.